



## Disposizione n. 452 del 5 dicembre 2022

OGGETTO: Concessione di congedo per gravi motivi familiari alla dipendente ... OMISSIS ... .

L'anno 2022, addì 5 del mese di dicembre in Como, nella sede dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale Lariana, il Direttore Amministrativo dott. Andrea Pellegrini prende in esame l'argomento in oggetto e dispone quanto segue

### IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Vista l'istanza del 25.11.2022, in atti prot. n. 70819 del 29.11.2022, con la quale ... OMISSIS ..., ha chiesto, ai sensi dell'art. 42 – comma 5 e 5 bis – Decreto Legislativo 26.03.2001 n. 151, la concessione di un periodo di congedo per gravi motivi familiari per il periodo dal 27.12.2022 al 04.01.2023, per assistenza ... OMISSIS ...,

richiamato il Decreto 21 luglio 2000 n. 278 "Regolamento recante disposizioni di attuazione dell'articolo 4 della legge 8.03.2000, n. 53, concernente congedi per eventi e cause particolari" il cui testo si intende integralmente richiamato;

richiamato l'art. 42 commi 5 – Decreto Legislativo 26.03.2001 n. 151 e s.m.i., che testualmente recita: "*(5. Il coniuge convivente di soggetto con disabilità in situazione di gravità, accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ha diritto a fruire del congedo di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 8 marzo 2000, n. 53, entro trenta giorni dalla richiesta. Al coniuge convivente sono equiparati, ai fini della presente disposizione, la parte di un'unione civile di cui all'articolo 1, comma 20, della legge 20 maggio 2016, n. 76, e il convivente di fatto di cui all'articolo 1, comma 36, della medesima legge. In caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente o della parte di un'unione civile o del convivente di fatto, hanno diritto a fruire del congedo il padre o la madre anche adottivi; in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti del padre e della madre, anche adottivi, ha diritto a fruire del congedo uno dei figli conviventi; in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti dei figli conviventi, ha diritto a fruire del congedo uno dei fratelli o delle sorelle conviventi; in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti di uno dei fratelli o delle sorelle conviventi, ha diritto a fruire del congedo il parente o l'affine entro il terzo grado convivente. Il diritto al congedo di cui al presente comma spetta anche nel caso in cui la convivenza sia stata instaurata successivamente alla richiesta di congedo.)*";

visto l'art. 42 – comma 5 bis – del suddetto decreto, che testualmente recita: 5-bis. "*Il congedo fruito ai sensi del comma 5 non può superare la durata complessiva di due anni per ciascuna persona portatrice di handicap e nell'arco della vita lavorativa. Il congedo è accordato a condizione che la persona da assistere non sia ricoverata a tempo pieno, salvo che, in tal caso, sia richiesta dai sanitari la presenza del soggetto che presta assistenza. Il congedo ed i permessi di cui articolo 33, comma 3, della legge n. 104 del 1992 non possono essere riconosciuti a più di un lavoratore per l'assistenza alla stessa persona. Per l'assistenza allo stesso figlio con handicap in situazione di gravità, i diritti sono riconosciuti ad entrambi i genitori, anche adottivi, che possono fruire alternativamente, ma negli stessi giorni l'altro genitore non può fruire dei benefici di cui all'articolo 33, commi 2 e 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e 33, comma 1, del presente decreto.*"

visto il verbale pratica della A.S.L. di Como – Distretto di Menaggio – Commissione Medico Legale ai sensi della Legge 104/1992, riunitasi in data 28.02.2007, relativa ... OMISSIS ... la quale certifica che sussistono le condizioni di handicap grave ai sensi dell'art. 94, comma 3 della L. 289/2002;

Richiamato la Legge 27 dicembre 2002, n. 289 che all'art. 94, comma 3 testualmente recita: "*In considerazione del carattere specifico della disabilità intellettiva solo in parte stabile, definita ed evidente, e in particolare al fine di contribuire a prevenire la grave riduzione di autonomia di tali soggetti nella gestione*

*delle necessità della vita quotidiana e i danni conseguenti, le persone con sindrome di down, su richiesta corredata da presentazione del cariotipo, sono dichiarate, dalle competenti commissioni insediate presso le aziende sanitarie locali o dal proprio medico di base, in situazione di gravità, ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ed esentate da ulteriori successive visite e controlli ... omissis ...";*

Visto il verbale di revisione rilasciato dalla Commissione Medica per l'accertamento dell'handicap del Centro Medico Legale ... OMISSIS ... riunitasi in data 29.10.2015, non recante programma di revisione, dal quale si rileva la sussistenza delle condizioni di gravità di cui all'art. 3 - comma 3 - della Legge 104/92 relativamente ... OMISSIS ...;

dato atto che, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445 del 28.12.2000, la dipendente in parola ha dichiarato di essere ... OMISSIS ... e che ... OMISSIS ... non ha mai fruito di periodi di congedo per gravi motivi familiari ai sensi dell'art. 42 – comma 5 L. 151/2001;

rilevato che il periodo in questione rientra nell'ambito dei due anni di congedo riconosciuto a ciascun lavoratore dipendente ai sensi del citato art. 4, comma 2 Legge 8 marzo 2000, n. 53 e con la presente concessione non viene superata la durata complessiva di due anni di congedo (tra tutti gli aventi diritto) per ogni familiare disabile;

visto il parere favorevole espresso dal Direttore dell'UOC Gestione Attività Amministrativa di supporto al Polo ospedaliero, Flussi e Libera Professione;

ritenuto di autorizzare il congedo richiesto, ravvisando nella situazione rappresentata, la presenza di validi motivi per consentire alla dipendente di assentarsi dal servizio al titolo richiesto;

### **DISPONE**

per le motivazioni ed ai sensi delle disposizioni di legge richiamate:

1. di concedere ... OMISSIS ..., ai sensi dell'art. 42 – commi 5 e 5 bis – Decreto Legislativo 26.03.2001 n. 151, per assistenza ... OMISSIS ... i seguenti periodo di congedo per gravi motivi familiari dal 27.12.2022 al 04.01.2023;
2. di dare atto che durante i periodi di congedo, la richiedente ha diritto a percepire un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione, sempreché la stessa, rapportata ad anno, sia inferiore o pari al limite stabilito per legge e che tale periodo è valutabile per intero ai fini del solo trattamento di quiescenza;
3. di dare atto che il periodo in questione rientra nell'ambito dei due anni di congedo riconosciuto a ciascun lavoratore dipendente ai sensi del citato art. 4, comma 2 Legge 8 marzo 2000, n. 53 e con la presente concessione non viene superata la durata complessiva di due anni di congedo (tra tutti gli aventi diritto) per ogni familiare disabile;
4. di comunicare alla Direzione Provinciale del Lavoro - Servizio Ispezione del Lavoro, entro cinque giorni dalla concessione del congedo, il nominativo del dipendente medesimo.

---

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
F.to dott. Andrea Pellegrini

**Documento firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente. Il documento originale è conservato digitalmente presso gli archivi informatici dell'ASST Lariana - Ospedale Sant'Anna di Como dai quali il presente è estratto.**

Responsabile del procedimento: dott.ssa Cinzia Volonterio  
Referente per l'istruttoria: Mara Ripamonti